

### Quesito 3

Con la presente si chiede:

se il professionista, in qualità di avvocato può partecipare singolarmente e presentare l'istanza di ammissione alla gara e la relativa offerta uti singulo; se, in caso di partecipazione come singolo professionista, il deposito cauzionale provvisorio di euro 7.868,85, mediante fidejussione bancaria o assicurativa vada versato ugualmente e se in misura pari o inferiore.

Risposta:

In merito al punto 1 del quesito si chiarisce che il presente appalto, così come indicato nell' art. 3 ha per oggetto la selezione di un soggetto esterno che sia in possesso delle professionalità indicate al successivo art. 6 punto 3 che per comodità vengono di seguito riportate:

“a) un esperto tecnico, Ingegnere o Architetto o figure tecniche aventi equivalente titolo abilitativo conseguito all'estero, iscritto nel rispettivo ordine, con esperienza specifica nel campo delle perizie di stima delle reti del gas, specializzato nel coordinamento di procedimenti organizzativi complessi, che assume la qualifica di capoprogetto;

b) un Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati Cassazionista, con specifica esperienza nel campo della materia specifica del servizio di distribuzione del gas e/o di affidamento di servizi pubblici locali;

c) un esperto economico finanziario fiscale, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con specifica esperienza nel campo della predisposizione di Piani economici finanziari relativamente alla materia specifica del servizio di distribuzione del gas e/o di affidamento di servizi pubblici locali”,

e con le modalità di partecipazione previste all'art. 6.3.1

Alla luce di quanto sopra esposto il concorrente potrà partecipare come singolo solo se ricorrano i presupposti indicati al terzo comma dell'articolo 6.3.1 che recita: “L'operatore economico, che metta a disposizione professionalità reperite al proprio interno, deve dimostrare la capacità tecnica e professionale di ciascun professionista ed espressamente indicare altresì il rapporto di dipendenza/rapporto di lavoro subordinato/ rapporto di collaborazione/rapporto di consulenza.”

In riferimento al secondo quesito proposto si ricorda che l'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 75 comma 7 del D.lgs 163/2006.